

Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto	4
Articolo 2 – Presupposto.....	4
Articolo 3 – Soggetto attivo	4
Articolo 4 – Soggetti passivi.....	4
Articolo 5 – Multiproprietà e centri commerciali	5
Articolo 6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	5
Articolo 7 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa.....	5
Articolo 8 – Base imponibile della tassa	6
TITOLO II – TARIFFA.....	9
Articolo 9 – Determinazione della tariffa.....	9
Articolo 10 – Copertura dei costi del servizio.....	9
Articolo 11 – Piano economico finanziario	10
Articolo 12 – Articolazione della tariffa: utenze domestiche	10
Articolo 13 – Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	11
Articolo 14 – Obbligazione tributaria	12
Articolo 15 – Attività di agriturismo e di “bed and breakfast”	12
TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	13
Articolo 16 – Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico.....	13
Articolo 17 – Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti.....	13
Articolo 18 – Altre riduzioni ed esenzioni.....	14
Articolo 19 – Cumulo riduzioni.....	15
Articolo 20 – TARI giornaliera	15
Articolo 21 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	15
Articolo 22 – Tributo provinciale	16
TITOLO IV – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	17
Articolo 23 – Dichiarazione di inizio detenzione o possesso, di variazione e di cessazione.....	17
Articolo 24 – Riscossione	18
Articolo 25 – Funzionario responsabile del tributo.....	19
TITOLO V – ACCERTAMENTO	20
Articolo 26 – Verifiche e accertamenti	20
Articolo 27 – Accertamento con adesione	21
Articolo 28 – Rimborsi.....	21
Articolo 29 – Sanzioni	21
Articolo 30 – Ravvedimento	22

Articolo 31 – Interessi	22
Articolo 32 – Dilazione del pagamento	22
Articolo 33 – Riscossione coattiva.....	22
TITOLO VI - CONTENZIOSO.....	23
Articolo 34 – Contenzioso	23
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 35 – Trattamento dei dati personali.....	23
Articolo 36 – Norma di rinvio	23
Articolo 37 – Norme transitorie e finali	23
Articolo 38 – Entrata in vigore	23
ALLEGATO 1 – Tabella categorie utenze domestiche (vedi articolo 12 comma 1).....	25
ALLEGATO 2 – Tabella categorie utenze non domestiche (vedi articolo 13 comma 1).....	25
ALLEGATO 3 (vedi articolo 12 comma 3).....	26
ALLEGATO 4 (vedi articolo 13 comma 5).....	27
ALLEGATO 5 (vedi articolo 13 comma 6).....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n. 116.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° Gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

Articolo 2 – Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. n. 152/2006.

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. n. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° Gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che, integrando il presupposto di cui all'articolo 2, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

Articolo 5 – Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono altresì soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Articolo 7 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;

- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Articolo 8 – Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 138;
- b) per tutte le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 Marzo 1998 n. 138.

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.

6. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge 147/2013).

7. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

8. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economiche:

Categorie di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	20,00%
macellerie, pescherie	20,00%
officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	20,00%
tipografie	30,00%
autocarrozzerie	20,00%
produzione di ceramiche	30,00%
decorazione e molatura	20,00%
falegnamerie	15,00%
laboratori di analisi e di odontotecnica	15,00%
ambulatori veterinari	30,00%
gommisti	20,00%
calzaturifici	30,00%
galvanotecnica e verniciature	30,00%
lavanderie e laboratori fotografici	20,00%
artigianato o industria chimica	30,00%
artigianato o industria tessile	30,00%
ospedali, case di cura e di riposo	30,00%
cantine di produzione e frantoi	30,00%
florovivaismo	30,00%

9. Per beneficiare della riduzione prevista dal comma precedente, il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

10. Ove la produzione di rifiuti speciali non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 10, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

11. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte dell'area dei magazzini, *funzionalmente ed esclusivamente* collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

12. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 24) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La predetta documentazione deve essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 30 Giugno. Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive. La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno precedente. Le attività industriali, in relazione ai reparti di lavorazione e le attività agricole e connesse, così come individuate dall'art. 2135 c.c. non sono soggette a quest'obbligo.

13. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II – TARIFFA

Articolo 9 – Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 Agosto 2000, n. 267.
2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 Ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 Ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'Allegato 2 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. n. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
7. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
8. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza deve comunque essere rispettosa del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Articolo 10 – Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 Ottobre 2019 e s.m.i.
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione Arera n. 2/DRIF/2020.
3. Nella determinazione dei costi del servizio sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 11 – Piano economico finanziario

1. Il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette al Comune/all'ente territorialmente competente per la validazione/approvazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del/i gestore/i o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019, dall'art. 9 della deliberazione Arera n. 363/2021.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e dell'art. 27 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 363/2021 e s.m.i.

Articolo 12 – Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Le utenze domestiche sono distinte:

- a) le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
- b) le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa;
- c) le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C2 e C6;
- d) le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C1, C3, C4 di fatto non utilizzate e/o possedute da soggetti esercenti un'attività economica o professionale.

2. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.

3. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

4. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, ecc.;
- b. soggetto che svolge attività di studio o lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a 6 mesi, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 Giugno dell'anno successivo corredata dalla seguente documentazione:

- copia del contratto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro o certificato di iscrizione universitaria;
- copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o copia di attestato di proprietà dell'immobile occupato che comunque dovrà risultare censito ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti nel comune di ubicazione;

c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

7. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (o altra durata).

8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

9. Per le utenze domestiche relative ad abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale (compresi i cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:

- in relazione alla superficie dell'immobile risultante dai registri catastali, in particolare:

Superficie	N. componenti
fino a mq. 60	1
da mq. 61 fino a mq. 100	2
superiore a mq. 100	3

10. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato dal suddetto criterio.

11. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, si deve distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.

Articolo 13 – Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 al presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice (o ai codici) ATECO rilevabile/i dalle visure camerali dell'attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie (Allegato 2) si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
6. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento o, ove attivata la raccolta puntuale, considerando i rifiuti conferiti.

Articolo 14 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

Articolo 15 – Attività di agriturismo e di “bed and breakfast”

1. Le attività di agriturismo saranno inserite nella categoria tariffaria n.5 “Alberghi con ristorante”, eccetto l'attività agrituristica di solo pernottamento con prima colazione nel limite massimo di 1000 pasti annui che sarà inserita nella categoria tariffaria n.6 “Alberghi senza ristorante”. La superficie delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, deposito derrate ecc...), sarà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel presente regolamento.
2. I locali adibiti ad attività di “bed and breakfast” sono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 “Alberghi senza ristorante”, con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività. Nel caso in cui tali locali sono ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante parte per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 16 – Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41, l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo).
5. Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere. La durata dell'accordo contrattuale non può essere inferiore al periodo minimo di 5 anni.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 17 – Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 Dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Articolo 18 – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi (oppure sono esenti):

- a. abitazioni tenute a disposizione, dai residenti e non residenti, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni tenute a disposizione appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
- b. utenze non domestiche che svolgono un'attività a carattere stagionale ossia per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno: riduzione del 25%. Tale condizione deve essere comprovata da idonea documentazione (licenza o autorizzazione rilasciata da organi competenti, normativa di riferimento, comunicazioni di apertura o chiusura, ...);
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
- d. utenti che effettuano pratiche di compostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto riduzione del 20% della quota variabile;
- e. scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche nella misura del 100%;
- f. occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro e nel caso di manifestazioni patrocinate con apposito provvedimento del comune, nella misura del 100% del tributo giornaliero;
- g. enti ed associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose nella misura del 30%;
- h. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche e per la durata di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30%;
- i. per locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65-enni) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5) nella misura del 30% purché non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato:
 - euro 15.000,00/annui (se nucleo o coppia);
 - euro 12.000,00/annui (se persona sola);
- j. per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5) nella misura del 30% purché non superino il reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato, di euro 25.000,00. All'aggiornamento dei limiti del reddito provvede con propria deliberazione la giunta comunale sulla base degli indici ISTAT;
- k. nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30%;
- l. locali occupati da Forze Armate, Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che civile nella misura del 10%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla

riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Articolo 19 – Cumulo riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 20 – TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e della quota variabile maggiorata del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio di autorizzazioni commerciali e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

8. Il pagamento del tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con bollettino postale intestato al Comune di Portopalo di Capo Passero in base al calcolo di cui ai commi 3 e 4, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (PagoPA).

9. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera smaltimento sia inferiore a € 10,00 è comunque fissato forfetariamente in € 10,00.

10. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

11. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Articolo 21 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TARI il Comune stabilisce l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:

CASI DI ESENZIONE:

1.a) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali;

CASI DI RIDUZIONE:

1.b) Bonus Tari

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere non superiore ai limiti imposti dalla Legge o che sia beneficiario di assegno di inclusione "ADI". La domanda per ottenere il bonus va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione della relativa richiesta iniziale o di variazione da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE, di cui ai precedenti punti 1.a) 1.c), devono essere presentate entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza del tributo.

3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 31 di Gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune ad esclusione delle agevolazioni di cui all'art.23 comma 1 lett. 1e), 1f) ed 1h).

4. *Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate*, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e bis) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 36 comma 1, Legge n. 221 del 2015 e di cui agli artt.: *art. 20 comma 3, art.23 comma 1 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune*. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

6. Condizione essenziale per ottenere l'agevolazione sulla TARI è quella di essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti degli anni precedenti condizione da autodichiarare nel modulo di domanda, sottoposta a verifica da parte dell'ufficio Tributi.

Articolo 22 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 23 – Dichiarazione di inizio detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata brevi manu presso l'ufficio protocollo del Comune di Portopalo di Capo Passero, a mezzo di posta con raccomandata A/R allegando copia fotostatica del documento di identità, a mezzo di posta elettronica ordinaria (email) o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 6, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

9. Il contribuente è obbligato in occasione di variazioni anagrafiche, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, a presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione nel termine previsto di cui al presente articolo.

10. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data presentazione della dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Articolo 24 – Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, ovvero con qualsiasi altra modalità disciplinata dalla Legge.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (F24), ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (PagoPA).

3. Il Comune provvede all'invio di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati, ai contribuenti presso la loro residenza e/o la loro sede legale, o altro recapito segnalato dallo stesso contribuente. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, scadenti rispettivamente il 16 Maggio, il 16 Luglio, il 16 Settembre ed il 16 Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascuno anno (*il termine del 16 Giugno si ritiene non obbligatorio*). Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° Dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza

successiva al 1° Dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 Ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla Legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di Legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento e le spese di notifica.

9. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

10. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge n. 296 del 2006.

Articolo 25 – Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

TITOLO V – ACCERTAMENTO

Articolo 26 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.
2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.
3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Tale cifra s'intende comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di spedizione o notifica.
4. Il Comune, sempre nell'ambito delle attività di controllo e di verifica, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 20 giorni dalla richiesta;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (personale Ufficio tecnico e Vigili urbani), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altri Enti Pubblici.
5. Per le operazioni di cui sopra, oltre al proprio personale dipendente, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o modello di pagamento unificato (F24), come previsto dal comma 35, dell'articolo 14, del Decreto Legge n. 201 del 2011.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Articolo 27 – Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato dal D.lgs. n. 218/1997 e dal D.lgs. n. 159/2015.

Articolo 28 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il contribuente può richiedere la compensazione delle somme versate e non dovute, tale compensazione avviene secondo le modalità previste nel "*Regolamento comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali e lotta all'evasione delle attività commerciali e produttive*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/05/2020.

Articolo 29 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Articolo 30 – Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Articolo 31 – Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

Articolo 32 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del debitore, concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in base alle modalità previste dal "*Regolamento Comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali e lotta all'evasione delle attività commerciali e produttive*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/05/2020".
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare.

Articolo 33 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di Legge vigenti.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Articolo 34 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.

Articolo 36 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della Tassa sui Rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 37 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2024.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI.

Articolo 38 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2024 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2021, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni riferite alla TARI contenute nel “Regolamento per la disciplina della IUC” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2015. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1 – Tabella categorie utenze domestiche (vedi articolo 12 comma 1)

Numero	Nucleo familiare
1	1 componente
2	2 componente
3	3 componente
4	4 componente
5	5 componente
6	6 componente

ALLEGATO 2 – Tabella categorie utenze non domestiche (vedi articolo 13 comma 1)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Ambulanti con banchi di mercato beni durevoli
23	Ambulanti con banchi di mercato generi alimentari
24	Ambulanti con banchi per somministrazione alimenti e bevande

ALLEGATO 3 (vedi articolo 12 comma 3)

TABELLA 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Sud
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

ALLEGATO 4 (vedi articolo 13 comma 5)**TABELLA 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)**

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie,	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

ALLEGATO 5 (vedi articolo 13 comma 6)

TABELLA 4b - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie,	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,95	15,43